



# *Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

## Dipartimento Energia

### Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi

Ex Div. V - Rilascio titoli minerari e normativa tecnica nel settore delle geo risorse,  
sezione laboratori e servizi tecnici

**SOSPENSIONE TEMPORANEA ALL'IMPIEGO NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DEI PRODOTTI CON CODICE MAP 1AB 0292, 1AB 0293, 1AB 0294 E 1AB 0297 INTESATATI ALLA SOCIETÀ AIDA ALTA ENERGIA S.R.L. TRAMITE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ISCRIZIONE DEGLI STESSI IN TITOLO ALLA SOCIETÀ AIDA ALTA ENERGIA S.R.L. DALL'ELENCO DEGLI ESPLOSIVI, DEGLI ACCESSORI DETONANTI E DEI MEZZI DI ACCENSIONE RICONOSCIUTI IDONEI ALL'IMPIEGO NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE.**

### IL DIRIGENTE

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII – Esplosivi, articoli da 297 a 303;

**Visto** l'articolo 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;

**Visto** il decreto legislativo 19 maggio 2016, pubblicato nel S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 25 maggio 2016 recante «Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile»;

**Vista** la decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi, come modificata dall'articolo 1 della Decisione 2010/347/UE della Commissione, del 19 giugno 2010;

**Vista** la direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;

**Vista** la direttiva 2014/28/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, con la quale si è proceduto alla rifusione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato ed al controllo degli esplosivi per uso civile;

**Vista** la direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica;

**Vista** la direttiva 2014/34/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

**Vista** la direttiva 2014/35/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro taluni limiti di tensione;



**Vista** la direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2018, relativa all'istituzione a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, modificata con la Direttiva 2012/4/CE;

**Visto** il decreto ministeriale 6 febbraio 2018, recante: «*Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplosivi ed accessori di tiro destinati all'impiego estrattivo*»;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93 recante «*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 4 bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97*» e s.m.i. ed, in particolare, gli articoli 8 e 9 che, accorpando le tre preesistenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico, con competenze in materia di energia, istituiscono rispettivamente la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica (DGAECE) e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISEG), quest'ultima con competenze anche in materia di riconoscimento dell'idoneità dei prodotti esplosivi all'impiego in attività estrattive;

**Visto** il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 che istituisce il Ministero della Transizione Ecologica, con competenze anche in materia di energia, con il conseguente trasferimento delle citate DGAECE e DGISEG sotto il nuovo Ministero;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, recante «*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*»;

**Visto** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*», pubblicato nella G.U. Serie Generale dell'11 novembre 2022, n. 264, che dispone che dal 12 novembre 2022 il Ministero della transizione ecologica assume la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge in esame;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante «*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128*»;

**Vista** la richiesta effettuata dalla Div. V di questa Direzione Generale alla società Aida Alta Energia S.r.l., di cui alla nota prot. n. 41987 del 20 marzo 2023, di versamento del canone annuo per il 2023 per l'iscrizione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 6 febbraio 2018, e intestati alla Società in parola, in cui «*si richiama codesta Società a verificare sistematicamente il mantenimento della validità della certificazione relativa alla più recente procedura utilizzata per la valutazione della conformità, dando comunicazione a questo Ufficio degli eventuali aggiornamenti. Altrettanto questo Ufficio continuerà ad effettuare le verifiche di competenza su quanto agli atti relativamente ai prodotti intestati alla Società*»;

**Vista** la ricevuta di versamento inviata dalla Società in parola ed acquisita agli atti il 27 aprile 2023 con nota prot. n. 67274 per i prodotti in titolo alla stessa che la Società intende iscrivere per l'anno 2023 di cui alla lista di prodotti allegata alla stessa comunicazione;

**Vista** la nota prot. n. 128099 del 3 agosto 2023 con cui questa Amministrazione comunica alla società Aida Alta Energia S.r.l. l'avvenuta scadenza delle certificazioni relative alla più recente procedura utilizzata per le valutazioni della conformità dei seguenti prodotti oggetto del citato versamento: **Hydromite 1 con codice MAP 1Aa 2230, Emulex 1 con codice MAP 1Ab 0292,**



**Emulex 2 con codice MAP 1Ab 0293 e Emulex 2 Plus con codice MAP 1Ab 0294** invitando la Società in parola *“a trasmettere la documentazione di cui sopra - non agli atti di questa Amministrazione - comprovante sia la validità in corso per i prodotti sopra elencati (modulo D in corso di validità) che le certificazioni relative agli aggiornamenti apportati ai certificati (moduli B) con le relative prese d’atto del Ministero dell’interno, entro 30 giorni lavorativi a partire da quello successivo dal ricevimento della presente, trascorsi i quali questo Ufficio provvederà a far sospendere temporaneamente dall’Elenco in oggetto tali prodotti sopra indicati intestati a codesta Società, sino a regolarizzazione di quanto rappresentato.”* ;

**Vista** la nota prot. n. 137482 del 30 agosto 2023 con cui questa Amministrazione comunica alla società Aida Alta Energia S.r.l *“che per un mero errore materiale non è stato inserito nella predetta lista anche il prodotto: **1Ab 0297 Emulex C**”* e che *“si estendono quindi anche al predetto prodotto 1Ab 0297 Emulex C le richieste relative formulate per i prodotti elencati nella nota di questo Ufficio prot. 128099 del 3 agosto 2023 (con l’invio quindi anche per tale prodotto del modulo D in corso di validità e delle certificazioni relative agli aggiornamenti apportati ai certificati (moduli B) con le relative prese d’atto del Ministero dell’interno)”* invitando *“codesta Società a trasmettere tale documentazione per il prodotto 1Ab 0297 Emulex C, entro 30 giorni lavorativi a partire da quello successivo dal ricevimento della presente, trascorsi i quali questo Ufficio provvederà a far sospendere temporaneamente dall’Elenco in oggetto tale prodotto sopra indicato intestato a codesta Società, sino a regolarizzazione di quanto rappresentato”*;

**Viste** le note acquisite agli atti il 14 settembre 2023 con prot. n. 145654 e il 27 settembre 2023 con prot. n. 153064 con cui la Società in parola invia la certificazione della valutazione della conformità dei prodotti **Hydromite 1, Emulex 1, Emulex 2, Emulex 2 Plus e Emulex C**, le certificazioni e gli aggiornamenti (moduli B) dei prodotti Hydromite 1 ed Emulex C ma non invia le prese d’atto da parte del Ministero dell’Interno relative agli aggiornamenti avvenuti, indicati nel sito dell’Ente di Notifica BAM;

**Vista** la nota prot n.159370 del 5 ottobre 2023 con cui questa Amministrazione rinnova alla società Aida Alta Energia S.r.l. la richiesta della documentazione di cui alla nota di questo Ufficio prot. 128099 del 3 agosto 2023 *“rispetto a quanto evidenziato ancora mancante, unitamente all’invio della documentazione prevista ai sensi dell’Art. 4 del DM 6 febbraio 2018 sulla base delle variazioni apportate ai singoli prodotti, da trasmettere entro 20 giorni lavorativi a partire da quello successivo dal ricevimento della presente, trascorsi i quali questo Ufficio provvederà - come già comunicato - a far sospendere temporaneamente dall’Elenco in oggetto i prodotti indicati e intestati a codesta Società, sino a regolarizzazione di quanto rappresentato.”*;

**Viste** le note acquisite agli atti il 10 ottobre 2023 con prot. n. 160454 e prot. n. 160455 con cui la Società in parola invia le certificazioni e gli aggiornamenti (moduli B) dei prodotti Emulex 1 ed Emulex 2 Plus ma non invia ancora le prese d’atto da parte del Ministero dell’Interno relative agli aggiornamenti avvenuti, indicati nel sito dell’Ente di Notifica BAM;

**Vista** la nota acquisita agli atti il 27 ottobre 2023 con prot n.173629 con cui la società Aida Alta Energia S.r.l. comunica che ha *“richiesto al Ministero dell’Interno l’aggiornamento alla classificazione dei prodotti Emulex e Hydromite e siamo in attesa della pubblicazione del relativo Decreto sulla Gazzetta Ufficiale...”* e che *“Per quel che riguarda le certificazioni agli aggiornamenti ed i loro allegati ci impegniamo ad inviarveli entro la settimana prossima...”*;

**Vista** la nota prot n. 173999 del 30 ottobre 2023 con cui questa Amministrazione *“rappresenta di prendere atto della trasmissione delle certificazioni relative agli aggiornamenti apportati ai certificati (moduli B) dei prodotti Hydromite 1, Emulex 1, Emulex 2 Plus e Emulex C e della trasmissione del modulo D in corso di validità anche del prodotto Emulex C; tuttavia, si rappresenta che:*



- relativamente ai prodotti Hydromite 1, Emulex 1, Emulex 2, Emulex 2 Plus, Emulex C non sono pervenute le prese d'Atto del Ministero dell'Interno relative alle nuove classificazioni;- relativamente ai prodotti Hydromite 1, Emulex 1, Emulex 2, Emulex 2 Plus, Emulex C non è pervenuta “la documentazione prevista ai sensi dell'Art. 4 del DM 6 febbraio 2018 sulla base delle variazioni apportate ai singoli prodotti; - relativamente al prodotto Emulex 2 non sono pervenute le certificazioni relative agli aggiornamenti accorsi al prodotto e i relativi allegati agli aggiornamenti, indicati nel sito dell'Ente di Notifica BAM.” e che “vista la comunicazione di codesta Società acquisita agli atti con prot. 173629 del 27 ottobre 2023, si chiede l'invio della predetta documentazione, sopra evidenziata ancora mancante, da trasmettere entro il mese di novembre p.v., trascorso il quale questo Ufficio provvederà - come già comunicato - a far sospendere temporaneamente dall'Elenco in oggetto i prodotti indicati e intestati a codesta Società, sino a regolarizzazione di quanto rappresentato.”;

**Vista** la nota acquisita agli atti prot.n. 196588 del 30 novembre 2023 con cui la Società in parola invia le istanze per tutti i prodotti citati “per il rilascio dell'Idoneità di prodotti già inseriti in precedenza nell'elenco degli esplosivi, ma che sono successivamente modificati dal produttore (attraverso dei supplementi sul certificato del tipo CE)” oltre le relative relazioni tecniche e le istruzioni d'uso/sicurezza, comunicando altresì che “relativamente alle prese d'Atto del Ministero dell'Interno, per i prodotti Hydromite 1, Emulex 1, Emulex 2, Emulex 2 Plus, Emulex C, ci è stato confermato in data odierna dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio IV - Polizia Amministrativa di Sicurezza - Area 2<sup>^</sup> - Armi ed Esplosivi del MININT che sono imminenti le loro pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale”;

**Vista** la nota acquisita agli atti prot. n. 199924 del 6 dicembre 2023 con cui la Società in parola invia le certificazioni relative agli aggiornamenti accorsi al prodotto Emulex 2 e comunica che “siamo tuttora in attesa delle prese d'Atto da parte del Ministero dell'Interno che vi invieremo appena ricevute.”;

**Vista** la nota prot n.10080 del 18 gennaio 2024 con cui questa Amministrazione a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12 del 16 gennaio 2024 delle nuove classificazioni da parte del Ministero dell'Interno “emerge che: 1. “ al prodotto **Emulex 1** “sono state aggiunte le denominazioni alternative «Emulex P» e «APB».La successiva integrazione n. 4 emessa dal «BAM» in data 10 dicembre 2020 attesta la modifica della composizione chimica e l'integrazione n. 5 in data 14 dicembre 2021 del medesimo ente indica nuove istruzioni”: si chiede di riformulare la domanda presentata con nota prot. n. 196588 del 30 novembre 2023 sulla base di tali variazioni; 2. il prodotto **Emulex 2** “deve essere fabbricato secondo la composizione riportata nell'integrazione n. 2 rilasciata dal «BAM» in data 10 dicembre 2020”: si chiede di riformulare la domanda presentata con nota prot. n. 196588 del 30 novembre 2023 sulla base di tali variazioni; 3. il prodotto **Emulex 2 plus** “può essere usato anche in sotterraneo” e “con l'integrazione n. 5 rilasciata dal «BAM» in data 27 gennaio 2020, sono apportate modifiche alla composizione dell'esplosivo in parola, ulteriormente aggiornate con l'integrazione n. 6 rilasciata dal «BAM» in data 10 dicembre 2020. Con l'integrazione n. 7 rilasciata dal «BAM» in data 14 dicembre 2021, sono aggiornate le istruzioni d'impiego e di innesco.”: si chiede di riformulare la domanda presentata con nota prot. n. 196588 del 30 novembre 2023 sulla base di tali variazioni; 4. al prodotto **Hydromite 1** “sono apportate modifiche alla composizione dell'esplosivo in parola e stabilite nuove istruzioni d'uso e, con la successiva integrazione del 10 dicembre 2020, vengono approvate ulteriori modifiche alla composizione chimica ed indicate nuove istruzioni d'uso sono apportate modifiche alla composizione”: si chiede di formulare la domanda presentata con nota prot. n. 196588 del 30 novembre 2023 sulla base di tali variazioni; 5. per il prodotto **Emulex 2 Plus** con codice MAP 1Ab 0294 è esplicitato per lo stesso “l'uso in sotterraneo” che invece non è indicato/riportato per i prodotti **Emulex 1** con codice MAP 1Ab 0292 e **Emulex 2** con codice MAP 1Ab 0293: si chiedono



*chiarimenti. Si rappresenta inoltre, relativamente all'istanza presentata dalla Società in parola con nota acquisita agli atti con prot. n.196588 del 30 novembre 2023 che per i prodotti: **1Aa 2230 - Hydromite 1 1Ab 0292 - Emulex 1 1Ab 0293 - Emulex 2 1Ab 0294 - Emulex 2 Plus 1Ab 0297- Emulex C** La relazione tecnica non è stata presentata come previsto dall'art.4 del dm 6 febbraio 2018 all'allegato 2;7.non sono pervenute le dichiarazioni di conformità del fabbricante di ciascuno dei prodotti indicati; nelle relazioni presentate le tolleranze e quindi le relative percentuali corrispondenti ai vari elementi costituenti non sono indicate come stabilito dall'Art. 5 comma 1 e 2 del DM 6 febbraio 2018 e superano inoltre i limiti delle tolleranze degli elementi costituenti stabiliti nel medesimo comma n.2: si chiedono chiarimenti; 8. è inesatta la somma della composizione centesimale a pag 3 della relazione tecnica del prodotto **Emulex 2**; 9.non sono pervenute le istruzioni sulla sicurezza in 16 punti, come richiesto dall'art.4 comma 2 lettera b) del D.M. 6 febbraio 2018 e le nuove istruzioni d'impiego indicate nella classificazione del Ministero dell'Interno; 10.non sono pervenute le targhette da apporre sulle confezioni come richiesto dall'art. 4, comma 2, lettera b) del D.M. 6 febbraio 2018.Premesso quanto sopra, si chiede l'invio dei chiarimenti e di tutta la predetta documentazione sopra evidenziata sia da riformulare e sia ancora mancante di cui ai punti da n. 1 a n. 11, da trasmettere entro **10 giorni lavorativi** a partire da quello successivo dal ricevimento della presente - trascorsi i quali questo Ufficio provvederà - come già comunicato - a far sospendere temporaneamente dall'Elenco in oggetto i prodotti indicati e intestati a codesta Società, - per i quali codesta Società ha eseguito il versamento del canone per l'anno 2023 con nota acquisita agli atti il 27 aprile 2023 n. 67274, sino a regolarizzazione di quanto rappresentato”;*

**Vista** la nota acquisita agli atti prot.n. 10091 del 18 gennaio 2024 con cui la Società in parola “In riferimento alla Ns. ultima del 06.12.2023, siamo ad allegare le Prese d'Atto da parte del Ministero dell'Interno,”;

**Viste** le note acquisite agli atti con prot. n. 19777, prot. n. 19778, prot. n. 19779, prot. n.19780 e prot. n. 19781 del 2 febbraio 2024 in riscontro alla nota di questa Amministrazione prot. n. 10080 del 18 gennaio 2024 in cui si chiedevano in 11 punti chiarimenti in relazione alle istanze presentate con nota prot. n. 196588 del 30 novembre 2023 relativamente ai prodotti: 1Aa 2230 - Hydromite 1 1Ab 0292 - Emulex 1 1Ab 0293 - Emulex 2 1Ab 0294 - Emulex 2 Plus 1Ab 0297 - Emulex C;

**Vista** la nota prot n. 30883 del 19 febbraio 2024 con cui questa Amministrazione in 11 punti fa riferimento alle precedenti note del 2 febbraio 2024 inviate dalla Società in parola e comunica alla Società Aida Alta Energia s.r.l. che in esito alla disamina della documentazione ricevuta si rappresenta il permanere di criticità già rappresentate con la citata nota prot n.10080 del 18 gennaio 2024 e che “si chiede l'invio di tutti i predetti necessari chiarimenti e di tutta la predetta documentazione sopra evidenziata sia da riformulare e sia ancora mancante di cui ai prodotti in parola da trasmettere entro **10 giorni lavorativi** a partire da quello successivo dal ricevimento della presente - trascorsi i quali questo Ufficio provvederà - come già comunicato - a far sospendere temporaneamente dall'Elenco in oggetto i prodotti indicati e intestati a codesta Società, sino a regolarizzazione di quanto rappresentato”;

**Vista** la richiesta effettuata dalla Div. V di questa Direzione Generale alla società Aida Alta Energia S.r.l., di cui alla nota con prot. n. 37476 del 27 febbraio 2024, di versamento del canone annuo per il 2024 per l'iscrizione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 6 febbraio 2018, e intestati alla Società in parola, in cui “si richiama codesta Società a verificare sistematicamente il mantenimento della validità della certificazione relativa alla più recente procedura utilizzata per la valutazione della conformità, dando comunicazione a questo Ufficio degli eventuali aggiornamenti. Altrettanto questo Ufficio continuerà ad effettuare le verifiche di competenza su quanto agli atti relativamente ai prodotti intestati alla Società”;



**Vista** la nota acquisita agli atti prot.n.42010 del 5 marzo 2024 con cui la Società in parola risponde agli 11 punti di richiesta chiarimenti e trasmette tra l'altro per i prodotti Emulex 1, Emulex 2 ed Emulex 2 plus, i valori relativi alla determinazione dei fumi tossici;

**Vista** la nota prot n. 45697 del 8 marzo 2024 con cui questa Amministrazione in riferimento alla documentazione trasmessa di cui alla precedente nota prot. n. 42010 del 5 marzo 2024 chiede evidenza della documentazione relativa alla prova sperimentale condotta per rilevare le componenti tossiche dei vapori dei prodotti Emulex 1, Emulex 2 ed Emulex 2 plus e rappresenta che *“permangono ancora alcune criticità”* tra cui la mancata trasmissione per i prodotti - Hydromite 1 - Emulex 1 - Emulex 2 - Emulex 2 Plus e Emulex C delle schede dell'allegato n. 2 del DM 6 febbraio 2018 e che *“si chiede l'invio di tutti i predetti necessari chiarimenti e di tutta la predetta documentazione sopra evidenziata sia da riformulare e sia ancora mancante di cui ai prodotti in parola da trasmettere entro 10 giorni lavorativi a partire da quello successivo dal ricevimento della presente - trascorsi i quali questo Ufficio provvederà - come già comunicato - a far sospendere temporaneamente dall'Elenco in oggetto i prodotti indicati e intestati a codesta Società, sino a regolarizzazione di quanto rappresentato.”* ;

**Vista** la nota acquisita agli atti prot.n.56043 del 22 marzo 2024 con cui la Società in parola trasmette le schede tecniche dei prodotti Hydromite 1 - Emulex 1 - Emulex 2 - Emulex 2 Plus e Emulex C, la relazione dell'ente tedesco di notifica BAM sulla determinazione dei fumi tossici relativamente al solo prodotto Emulex 2 Plus e comunica tra l'altro che in merito ai prodotti Emulex 1 ed Emulex 2 *“Attualmente il produttore Austin Powder GmbH non dispone delle prove sperimentali sulla composizione dei gas di detonazione del prodotto”*;

**Vista** la nota prot. n. 63755 del 4 aprile 2024 con cui questa Amministrazione in riferimento alle schede trasmesse con precedente nota acquisita agli atti con prot. n. 56043 rileva che in tutte le schede la “composizione centesimale” dei componenti chimici continua a non essere indicata come richiesto per gli esplosivi da mina dall'art. 5 comma 1 punto I, rilevandosi sotto la voce “% in peso”, un intervallo di valori per ciascun componente e non un unico valore, ed inoltre si rileva l'assenza di compilazione dei valori percentuali delle relative tolleranze richieste dall'art. 5 comma 1 punto II e comma 2. e che *“si prende atto altresì della valutazione sperimentale dell'Ente BAM circa lo sviluppo dei vapori tossici del prodotto Emulex 2 Plus come richiesto da predetta nota ministeriale prot. 45697 dell'8 marzo 2024; tuttavia allo stato non è pervenuta da parte di codesta Società l'analoga valutazione sperimentale prodotta dall'ente BAM per i prodotti Emulex 1 ed Emulex 2”* e pertanto *“A seguito del permanere di tali criticità, tra l'altro più volte rappresentate attraverso le note prot. n.173999 del 30 ottobre 2023, prot. n. 30883 del 19 febbraio 2024 e prot. 45697 dell'8 marzo 2024, questa Amministrazione allo stato attuale non può dar seguito all'esame delle istanze di aggiornamento presentate con nota prot. n. 19778 del 2 febbraio 2024, e pertanto chiede l'invio di tutta la predetta documentazione sopra evidenziata sia da riformulare e sia ancora mancante da trasmettere entro e non oltre 10 giorni a partire da quello successivo dal ricevimento della presente - trascorsi i quali questo Ufficio provvederà - come già comunicato - a far sospendere temporaneamente dall'Elenco in oggetto i prodotti indicati in oggetto e intestati a codesta Società, sino a regolarizzazione di quanto rappresentato.”*;

**Vista** la nota acquisita agli atti prot.73484 del 18 aprile 2024 con cui la Società in parola invia *“le schede dell'Allegato 2 di tutti i prodotti...”* e comunica al contempo che il produttore *“attualmente non è in possesso delle prove nella camera dei fumi per i prodotti Emulex 1, Emulex 2, Emulex C ed Hydromite I”*;

**Vista** la ricevuta di versamento inviata dalla Società in parola ed acquisita agli atti il 22 aprile 2024 con nota prot. n. 75070 per i prodotti in titolo alla stessa che la Società intende iscrivere per l'anno 2024 di cui alla lista di prodotti allegata alla stessa comunicazione, comprensiva del



versamento effettuato anche per i prodotti Hydromite 1 con codice MAP 1Aa 2230, Emulex 1 con codice MAP 1Ab 0292, Emulex 2 con codice MAP 1Ab 0293 e Emulex 2 Plus con codice MAP 1Ab 0294 ed Emulex C con codice MAP 1Ab 0297;

**Vista** la nota inviata da questa Amministrazione alla società Aida Alta Energia S.r.l. con prot. n. 98882 del 29 maggio 2024 con cui si comunica che relativamente al prodotto Hydromite 1 *“il dato sullo sviluppo dei gas nocivi, di cui all’articolo 2, comma 5, lettera a) del Decreto 6 febbraio 2018, non è necessario, essendo lo stesso classificato in sezione 1, classe A, sottoclasse a), “esplosivi da mina” e che per i prodotti Emulex 1, Emulex 2, Emulex C ed Emulex 2 plus si rappresenta che “al fine di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto 6 febbraio 2018, dove è chiaramente indicato “che il bilancio di ossigeno deve essere compreso tra - 1% e 3% considerando l’equazione di decomposizione dell’esplosivo nella ipotesi che gli elementi chimici subiscano la massima ossidazione”, risulta necessario acquisire da parte di questa Amministrazione ulteriori elementi di valutazione, come ad esempio una descrizione del programma di calcolo utilizzato ed il relativo rapporto tecnico generato dallo stesso”;*

**Vista** la nota citata con prot. n. 98882 del 29 maggio 2024 con cui questa Amministrazione chiede alla Società in parola di trasmettere *“per i prodotti Emulex 1, Emulex 2 ed Emulex C, i suddetti rapporti di prova - per i prodotti Emulex 1, Emulex 2, Emulex C ed Emulex 2 plus i predetti elementi di valutazione del bilancio di ossigeno il tutto entro 10 gg lavorativi dal giorno successivo al ricevimento della presente comunicazione; in caso contrario questa Amministrazione procederà alla sospensione temporanea di tali prodotti dall’Elenco in oggetto, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto 6 febbraio 2018”;*

**Vista** la nota acquisita agli atti prot.n. 107367 dell’11 giugno 2024 con cui la Società in parola comunica che *“Per quanto riguarda il rapporto della camera dei fumi, ci è stato comunicato dal produttore che le prove sono state richieste, ma non sono ancora in grado di comunicarci le date esatte.” e allega i “risultati del bilancio di ossigeno per i prodotti Emulex 1, Emulex 2, Emulex C ed Emulex 2 plus”;*

**Vista** la nota prot. n. 111756 del 18 giugno 2024 con cui questa Amministrazione rappresenta alla società Aida Alta Energia S.r.l. che in riferimento alla nota citata prot. n. 107367 dell’11 giugno 2024 agli atti di questa Amministrazione allo stato attuale non c’è evidenza della *“prova della camera dei fumi” e che “non risulta indicato, diversamente da quanto richiesto con nota prot. n. 98882 del 29.05.2024, il programma di calcolo utilizzato -- non è possibile evincere dalle tabelle trasmesse le reazioni di decomposizione nelle condizioni di massima ossidazione, sviluppate dal programma software in uso per ciascun prodotto - non è specificato il prodotto esplosivo a cui la tabella si riferisce. Tutto quanto sopra premesso, si comunica che questa Amministrazione procederà alla sospensione temporanea dei prodotti in oggetto intestati a codesta Società, sino a regolarizzazione di quanto sopra rappresentato”;*

**Visto** che per i prodotti *“Emulex 1, Emulex 2 ed Emulex 2 plus gli aggiornamenti ai moduli B trasmessi dalla Società riportano che” l’usabilità nel sottosuolo richiede la consultazione delle autorità nazionali competenti ..” e che per tutti i prodotti ad oggi non sono soddisfatti i requisiti di cui all’Art 5 comma 5 lettere a) e b)”;*

**Vista** la nota acquisita agli atti prot. n. 112672 del 18 giugno 2024 con cui la Società in parola tramite lo studio legale di fiducia richiede un contraddittorio a questa Amministrazione in relazione alla preannunciata sospensione temporanea dei prodotti in parola, rappresentando altresì che la stessa *“basa la propria attività sulla commercializzazione di tali prodotti esplosivi (non sostituibili con prodotti analoghi). La sospensione temporanea degli stessi comporterebbe ingenti danni alla Società sia da un punto di vista commerciale, sia in relazione all’inadempimento di contratti già in essere”;*



**Vista** la nota prot. n. 114349 del 20 giugno 2024 con la quale questa Amministrazione rinnova ulteriormente alla Società la richiesta di integrazione della documentazione di legge allo stato mancante e accoglie la richiesta di incontro con la Società in parola ed i suoi legali fissandola per la data 25 giugno 2024;

**Vista** la riunione con la società Aida Alta Energia S.r.l. tenutasi da remoto il giorno 25 giugno 2024 in cui questa Amministrazione comunica alla Società di non essere informata sulla commercializzazione di tali prodotti per i quali sono state presentate le predette istanze di aggiornamento

**Considerato** che in esito alla predetta riunione la Società si impegna ad inviare entro il 26 giugno 2024 specifica documentazione tecnica tra cui il “bilancio di ossigeno” per i prodotti Emulex 1, Emulex 2, Emulex 2 plus e Emulex C, nonché i risultati della “prova della camera dei fumi” per il prodotto Emulex 1 al fine di adempiere a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, lettere a) e b), decreto del 6 febbraio 2018, confermando di non essere in possesso allo stato delle prove della camera dei fumi per Emulex 2 ed Emulex C;

**Vista** la nota acquisita agli atti prot. n. 117814 del 26 giugno 2024 con cui la Società in parola trasmette “1. *Relazione tecnica per il prodotto Emulex 2Plus relativa alla formazione del Na<sub>2</sub>O* ..2. *Calcolo del bilancio di ossigeno per il prodotto Emulex 2Plus*. 3. *Istruzioni d'uso delle emulsioni esplosive Austin Powder ..*”;

**Vista** la nota prot. n. 118367 del 26 giugno 2024 con la quale questa Amministrazione “prende atto della reazione chimica rappresentata nella relazione tecnica dalla Società Fabbricante il prodotto in oggetto al punto 24 in cui la stessa indica l'Ossido di Sodio Na<sub>2</sub>O anziché il Carbonato di Sodio Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> quale prodotto finale nella reazione di decomposizione stessa. Tuttavia si rappresenta che i dati riferibili alle quantità (in percentuali) e tolleranze delle componenti del prodotto (cfr. con 1. *Composition* e 3. *Composition limits*) sono diverse rispetto a quanto trasmesso sinora dalla società Aida Alta Energia S.r.l. con nota prot. 73484 del 18 aprile 2024 (schede tecniche All.2 del Decreto Ministeriale) e già in possesso di questa Amministrazione, ...: 1 -si chiede pertanto di esplicitare le motivazioni di tali incongruenze trasmettendo eventualmente le schede tecniche di cui all'all.2 del DM 6 febbraio 2018 che codesta Società ritiene valide. Inoltre, allo stato attuale questa Amministrazione rileva nuovamente che non ha ancora ricevuto per i prodotti Emulex 1, Emulex 2 ed Emulex C: 2 - i dati relativi ai bilanci di ossigeno sulla base della nuova reazione; 3 - il rapporto dell'Ente certificatore per la valutazione sperimentale dei vapori tossici ..”, richiedendo con urgenza la trasmissione della suddetta documentazione tecnica entro il 27 giugno 2024;

**Vista** la nota acquisita agli atti prot. n. 119281 del 27 giugno 2024 con cui la Società in parola trasmette “1. *i dati relativi ai bilanci d'ossigeno sulla base della nuova reazione insieme alle formule delle reazioni stesse per i prodotti Emulex 1, Emulex 2, Emulex 2Plus, Emulex C*; 2. *il rapporto dell'Ente Certificatore (BAM) coi risultati sperimentali dalla camera dei fumi per il prodotto Emulex 1..*”. Inoltre, la Società in parola informa che in tempi successivi invierà le schede tecniche per tutti i prodotti come dall'all.2 del DM 6 febbraio 2018;

**Considerato** che sulla base dei valori dei vapori tossici dichiarati dall'Organismo notificato tedesco BAM relativamente al prodotto Emulex 1, il requisito di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b) non risulta soddisfatto;

**Rilevato**, inoltre, che per i prodotti *Emulex 1, Emulex 2, Emulex 2Plus, Emulex C* le composizioni *considerate* dalla Società fabbricante e le reazioni di decomposizione termica degli stessi nei calcoli del bilancio dell'ossigeno non corrispondono a quanto presente ad oggi nelle schede tecniche trasmesse con nota prot. n. 73484 del 18 aprile 2024;

**Considerato** che non risultano ancora agli atti di questa Amministrazione i risultati della “prova della camera dei fumi” per i prodotti Emulex 2 ed Emulex C;



**Visto** quanto previsto dall'art. 10 del predetto D.M. 6 febbraio 2018 in termini di cautele da adottare ai fini della verifica sul mantenimento della sicurezza dei prodotti iscritti in Elenco;

**Ritenuto** pertanto di dover provvedere alla sospensione temporanea dei prodotti con codice **MAP 1Ab 0292, 1Ab 0293, 1Ab 0294, 1Ab 0297** dall'iscrizione nell'Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, con contestuale assegnazione temporanea agli stessi di altro codice MAP in titolo alla società Aida Alta Energia S.r.l. per l'iscrizione nell'Elenco allo stato per il solo uso a cielo aperto;

**Ritenuto** di dover concedere un termine fino al 31 dicembre 2024 per l'invio a questa Amministrazione di idonea documentazione per il superamento delle motivazioni che hanno portato alla sospensione temporanea, ovvero con la presentazione di apposita istanza di modifica della classificazione del prodotto in tabella 1 per l'utilizzo a cielo aperto.

## **DECRETA**

### **Art. 1**

**(Sospensione temporanea all'impiego nelle attività estrattive dei prodotti con codice MAP 1Ab 0292, 1Ab 0293, 1Ab 0294 e 1Ab 0297 tramite sospensione temporanea dell'iscrizione degli stessi dall'Elenco e assegnazione temporanea ai prodotti di altro codice MAP in titolo alla Società Aida Alta Energia S.r.l. nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive)**

1. A far data dalla pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2024 sono sospesi dall'Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, i prodotti in tabella 1 in titolo alla Società Aida Alta Energia S.r.l. (codice società AAE) per l'impiego in sotterraneo.

Tabella 1

<b>Denominazione</b>	<b>Codice MAP</b>
Emulex 1	1Ab 0292
Emulex 2	1Ab 0293
Emulex 2 Plus	1Ab 0294
Emulex C	1Ab 0297

2. Nel medesimo periodo di sospensione di cui al comma 1, sono assegnati ai prodotti in tabella 2 i codici MAP temporanei per l'impiego a cielo aperto.



Tabella 2

<b>Denominazione</b>	<b>Codice MAP temporaneo</b>
Emulex 1	1Aa 2242
Emulex 2	1Aa 2243
Emulex 2 Plus	1Aa 2244
Emulex C	1Aa 2245

3. La sospensione di cui al comma 1, può essere revocata - anche in parte - su richiesta motivata della Società titolare mediante la trasmissione di idonea documentazione per il superamento delle motivazioni che hanno portato alla sospensione stessa, ovvero con la presentazione di apposita istanza di modifica della classificazione del prodotto in tabella 1 per l'utilizzo a cielo aperto.
4. Trascorso il periodo di sospensione di cui al comma 1, senza diverse specifiche comunicazioni di cui al comma 3 da parte della Società titolare, i prodotti in parola sono cancellati dall'*Elenco* tra quelli iscritti in titolo alla Società Aida Alta Energia S.r.l.

**Art. 2**  
**(Disposizioni finali)**

Il presente decreto è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e all'indirizzo web <https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/>

IL DIRIGENTE  
(ing. Alessandra FAGIANI)